

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1402)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti)  
della Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1985 in un testo  
risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera  
nn. 2099 e 2206)*

**d'iniziativa dei deputati PORTATADINO, FINCATO GRIGOLETTO,  
GHINAMI, CASTAGNETTI, TESINI, D'AQUINO, BROCCA, GAROCCHIO,  
LA RUSSA, GRIPPO, REBULLA, SERRENTINO, BONALUMI e  
AZZOLINI (2099); FERRI, FAGNI e CIAFARDINI (2206)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 giugno 1985*

**Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11  
della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti  
delle università e degli istituti superiori**

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

1. I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge.

2. Presso ciascuna università è costituita una apposita commissione del consiglio di amministrazione, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni o gruppi di almeno 50 studenti, in corso o fuori corso da non più di un anno.

3. Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il Comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

4. I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per le finalità della presente legge in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, con facoltà del consiglio di amministrazione stesso di determinare la quota da riservare al-

le finalità di cui al precedente comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.

5. Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.

6. Nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione la componente studentesca nella commissione di cui al secondo comma è costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria.